



PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. 5681/EC/2014
Ditta n. 6194 - Pratica n. 2014/1357

Prot. Gen. N.176067/14
(19/12/2014)

Sede Centrale: P.zza Antenore, 3 - Padova
Settore Ambiente: P.zza Bardella (3^a Torre)- Padova

tel. 049/8201111
tel. 049/8201811

**AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI**

Operazioni R3, R4, R12 e R13 All. C del D. Lgs. n. 152, Parte IV

D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. e L.R. n. 3/2000

ANNULLA E SOSTITUISCE PROVVEDIMENTO N. 5614/EC/2013 del 17/12/13

Ditta: Gifema srl
Sede legale: Via Aurelia n. 85/B – Loreggia

Partita I.V.A.: 034550730266

Sede attività: Via Aurelia – Loreggia

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

PREMESSO che:

la ditta GIFEMA s.r.l. ha presentato domanda di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale approvazione/autorizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii, tramite SUAP della Federazione dei Comuni del Camposampierese, per un "Nuovo impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi" nel Comune di Loreggia, acquisita dalla Provincia con prot. n. 11631 del 23/01/2012. Contestualmente ha presentato domanda di autorizzazione unica per un nuovo impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

con Delibera di Giunta Provinciale n. 254 di reg. del 30/10/12 è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale al progetto, favorevole con prescrizioni;

a seguito del parere favorevole della CTPA arg. 4 del 22/04/13 in merito alla succitata richiesta presentata dalla Ditta in data 23/01/2012 (prot. Provincia n. 11631/13) ed integrata successivamente con nota del 07/01/13 (prot. Provincia n. 3436/13) e della deliberazione n. 22 di reg. del 23/05/13 del Consiglio Provinciale conformemente alla L.R. 10/11, la ditta GIFEMA s.r.l. è stata autorizzata con Provvedimento Provinciale n. 5594/13 del 26/06/13 alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Via Aurelia nel Comune di Loreggia;

con nota del 26/09/13 (prot. Provincia n. 133263/13) la Ditta ha chiesto una modifica dell'autorizzazione sopracitata consistente in una modifica del quantitativo in stoccaggio in quanto ha rilevato nella relazione tecnica trasmessa un mero errore nell'indicare come quantitativo totale dei

SETTORE AMBIENTE – Servizio Ecologia TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820
CODICE FISCALE 80006510285 PARTITA IVA 00700044282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>



PROVINCIA DI PADOVA

rifiuti che intende stoccare 380 t anziché 520 t. Conseguentemente, preso atto del parere favorevole espresso dalla C.T.P.A. nella seduta del 14/11/13, è stato rilasciato il Provvedimento Provinciale n. 5614/EC/2013 del 17/12/13;

PRESO ATTO che

con nota del 10/11/14 (prot. Provincia n. 163391/14) la Ditta ha chiesto una modifica dell'autorizzazione sopracitata consistente:

- nell'inserimento nell'elenco dei rifiuti che la Ditta è autorizzata a trattare i rifiuti speciali non pericolosi aventi codici CER 160215, 170401, 170402 e 191004;
- di effettuare l'operazione di recupero R12 sui rifiuti di matrice plastica per i quali ad oggi sono autorizzate solamente le attività di R13 e R3;

con la stessa nota la Ditta ha precisato che rimarranno invariati i processi impiantistici, le potenzialità di trattamento dei rifiuti, la quantità massima stoccabile dei rifiuti in ingresso e prodotti, i macchinari utilizzati autorizzati con il Provvedimento Provinciale n. 5614/EC/2013 del 17/12/13.

VISTO che

la C.T.P.A. nella seduta del 30/09/14, arg. 1 ha fornito indirizzi operativi per il rilascio delle autorizzazioni per il recupero dei rifiuti. In particolare ha ritenuto che possano essere rilasciati d'ufficio i provvedimenti autorizzativi per le modifiche relative all'inserimento di nuovi codici CER relativi a rifiuti non pericolosi nell'elenco dei rifiuti autorizzati ad essere sottoposti ad operazioni di recupero e per l'inserimento delle operazioni di recupero quali R12 e R4 nel caso in cui non avvengono modifiche né impiantistiche né gestionali dell'impianto.

CONSIDERATO che

Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/06, Parte IV, come modificato, da ultimo con D.Lgs. n. 205 del 03/12/10, disciplina la gestione dei rifiuti;

a seguito del D.Lgs. n. 152/06, la Regione Veneto con L.R. n. 20 del 16/08/07, ha disposto che fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti di cui agli artt. 4, 6 e 7 della Legge Regionale n. 3 del 21/01/2000 e successive modificazioni;

ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 3/2000, compete alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione alla gestione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;

con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 542 del 05/09/2005 questa Provincia ha adottato indirizzi in materia di recupero rifiuti in procedura semplificata, che prevedono tra le altre il divieto di gestione di rifiuti in procedura ordinaria e semplificata, in uno stesso impianto;

la C.T.P.A. nella seduta del 30/09/14, arg. 1 ha fornito indirizzi operativi per il rilascio delle autorizzazioni per il recupero dei rifiuti.

VISTO

il D.Lgs. n. 152/06, la L.R. n. 3/2000 e la L.R. n. 20/2007;



PROVINCIA DI PADOVA

il D.Lgs. n. 267/00; l'art. 30 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 17/05/2000, n. 15 di reg., ed integrato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 22/11/2000 n. 68 di reg.;

DISPONE

Art.1. La Ditta GIFEMA srl è autorizzata alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Via Aurelia nel Comune di Loreggia;
Operazioni R3, R4, R12 e R13 del D.Lgs. n. 152/06, parte IV All. C.

Art.2. Il presente provvedimento annulla e sostituisce a far data dal presente, il Provvedimento Provinciale n. 5614/EC/2013 del 17/12/13.

Art.3. Il presente provvedimento ha validità fino al **26/06/2023**.

Art.4. TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERITI, RECUPERATI E STOCCATI

Nell'impianto potranno essere **conferiti e trattati** esclusivamente i seguenti rifiuti pericolosi e non pericolosi **per un quantitativo annuo massimo di 69.168,00 tonnellate**, riportati nell'elenco sottostante.

CODICE CER	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ DI RECUPERO	QTÀ ANNO (ton)	QTÀ MAX STOCCABILE (ton)
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13 - R12 - R3	12672,00	80
070213	rifiuti plastici			
070299	rifiuti non specificati altrimenti			
120105	limatura e trucioli di materiali plastici			
150102	imballaggi in plastica			
160119	plastica			
170203	plastica			
191204	plastica e gomma			
200139	plastica			
090110	macchine fotografiche monouso senza batterie	R13 - R3	4224,00	80,00
090112	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	R13 - R3		
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13 - R12 R3 - R4		
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13 - R12 - R3 - R4		
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13 - R3 R4		



PROVINCIA DI PADOVA

160122	componenti non specificati altrimenti	R13 – R3 R4	12672,00	80
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13 - R12 R3 - R4		
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R13 - R12 R3 - R4		
191203	metalli non ferrosi	R13 - R12 R4 – R3		
030101	scarti di corteccia e sughero	R13	15840,00	100
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R13		
030199	rifiuti non specificati altrimenti	R13		
100699	rifiuti non specificati altrimenti	R13 - R12		
100903	scorie di fusione	R13		
101003	scorie di fusione	R13		
101099	rifiuti non specificati altrimenti	R13		
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R13		
150101	imballaggi in carta e cartone	R13		
150103	imballaggi in legno	R13		
150107	imballaggi in vetro	R13		
150109	imballaggi in materia tessile	R13		
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R13		
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	R13		
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R13		
160120	vetro	R13		
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	R13		
160199	rifiuti non specificati altrimenti	R13		
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	R13		
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R13		
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	R13		



PROVINCIA DI PADOVA

160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R13		
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	R13		
170101	cemento	R13		
170102	mattoni	R13		
170103	mattonelle e ceramiche	R13		
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R13		
170201	legno	R13		
170202	vetro	R13		
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	R13		
170410*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	R13		
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R13		
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R13		
191201	carta e cartone	R13		
191205	vetro	R13		
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R13		
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R13		
200101	carta e cartone	R13		
200102	vetro	R13		
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R13		
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)	R13		
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R13		
150105	imballaggi in materiali compositi	R13 - R3 - R4		
150106	imballaggi in materiali misti	R13 - R3 - R4	10560,00	40,00
160103	pneumatici fuori uso	R13 - R4		
020110	rifiuti metallici	R13 - R12 - R4		
100202	scorie non trattate	R13		
100210	scaglie di laminazione	R13 - R12 - R4	13200,00	140,00
100299	rifiuti non specificati altrimenti	R13 - R12 - R4		



PROVINCIA DI PADOVA

100899	rifiuti non specificati altrimenti	R13 - R12 - R4		
110501	zinco solido	R13 - R12 - R4		
110599	rifiuti non specificati altrimenti	R13 - R4		
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13 - R12 - R4		
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	R13 - R12 - R4		
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13 - R12 - R4		
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13 - R12 - R4		
120199	rifiuti non specificati altrimenti	R13 - R12 - R4		
150104	imballaggi metallici	R13 - R12 - R4		
160116	serbatoi per gas liquido	R13 - R4		
160117	metalli ferrosi	R13 - R12 - R4		
160118	metalli non ferrosi	R13 - R12 - R4		
170401	rame, ottone, bronzo	R13 - R12 - R4		
170402	alluminio	R13 - R12 - R4		
170403	piombo	R13 - R12 - R4		
170404	zinco	R13 - R12 - R4		
170405	ferro e acciaio	R13 - R12 - R4		
170406	stagno	R13 - R12 - R4		
170407	metalli misti	R13 - R12 - R4		
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13 - R12 - R4		
191001	rifiuti di ferro e acciaio	R13 - R12 - R4		
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	R13 - R12 - R4		
191004	Fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003	R13 - R12 - R4 - R3		
191202	metalli ferrosi	R13 - R12 - R4		
191203	metalli non ferrosi	R13 - R12 - R4		
200140	metallo	R13 - R12 - R4		
	TOTALE		69.168,00	520

Capacità massima di rifiuti *non pericolosi* **trattati annualmente**: 65.168 ton/anno

Capacità massima di rifiuti *pericolosi* **trattati annualmente**: 4.000 ton/anno

Capacità massima di rifiuti *pericolosi* **stoccati**: 50 ton

Capacità massima di rifiuti *non pericolosi* **stoccati**: 470 ton

Art.5. L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle finalità enunciate all'art. 178 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, nonché di quanto stabilito nei successivi articoli del presente provvedimento.

Art.6. Nell'impianto oggetto del presente provvedimento, non potranno essere svolte attività di recupero rifiuti in regime di procedura semplificata (art. 214-216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Art.7. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO E/O PRODOTTI OTTENUTI

L'impianto dovrà produrre Materie-Prodotti che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con caratteristiche conformi alle specifiche tecniche di settore a seconda del trattamento di provenienza. Più precisamente:

SETTORE AMBIENTE – Servizio Ecologia TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820
CODICE FISCALE 80006510285 PARTITA IVA 00700044282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>



PROVINCIA DI PADOVA

- materiale conforme alle norme UNIPLAST UNI 10667.
- dal trattamento dei metalli ferrosi, di acciaio e di alluminio si dovranno ottenere materiali conformi al regolamento CE n. 333/2011;
- dal trattamento dei metalli costituiti da rame ottone e bronzo si dovranno ottenere materiali conformi alle specifiche di cui al Regolamento n. 715/2013,
- dall'attività di recupero degli altri metalli non ferrosi dovranno essere prodotte materie da impiegare nell'industria metallurgica conformi alle specifiche UNI ed Euro;
- dal trattamento dei RAEE dovranno essere prodotti: materiale plastico conforme alle norme UNIPLAST-UNI 10667, materiale ferroso e di alluminio conforme al Regolamento CE n. 333/2011, materiale costituito da rame, ottone e bronzo conforme al Regolamento n. 715/2013, materiale non ferroso conforme alle specifiche UNI ed Euro da avviare all'industria metallurgica;
- dall'attività di trattamento dei rifiuti costituiti da cavi dovranno essere prodotti: materiali non ferrosi conformi alle specifiche UNI ed Euro o materiale in alluminio conforme al Regolamento CE n. 333/2011, materiale costituito da rame, ottone e bronzo conforme al Regolamento n. 715/2013, materiale in PVC conforme alle specifiche UNI 10667-5;
- dal trattamento dei rifiuti a merceologia mista dovranno essere prodotti: materiale plastico conforme alle norme UNIPLAST-UNI 10667, materiale ferroso e alluminio conforme alle specifiche di cui al Regolamento n. 333/2011, materiale costituito da rame ottone e bronzo conforme al Regolamento n. 715/2013, materiale non ferroso conforme alle specifiche UNI ed Euro da avviare all'industria metallurgica.

La Ditta dovrà mettere a disposizione degli Enti di controllo documentazione comprovante il rispetto della norma a cui fa riferimento e di tale norma dovrà averne copia aggiornata.

Tutti i prodotti dell'attività di recupero non conformi alle caratteristiche di Ex MPS devono essere considerati e trattati come rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art.8. PRESCRIZIONI TECNICHE

Nella gestione dell'impianto valgono le seguenti prescrizioni:

1. L'attuale filare di alberature esistenti lungo il confine sud sia affiancato (a distanza tecnicamente congrua e assicurando la permeabilità del suolo interessato) da un ulteriore filare di alberi a portamento anche arbustivo, autoctoni ed ecologicamente adatti al sito, da mettere a dimora anche nel tratto a confine lato est, con le specificazioni di cui al punto 2, e il cui piano di manutenzione volto ad assicurare la buona conservazione nel tempo delle piante esistenti e di progetto, dovrà essere depositato agli atti del procedimento.
2. Il lato est rivolto verso il fiumicello Rustega, in relazione all'irregolarità dello scoperto e alle sue parzialmente limitate dimensioni necessita di diversificare la mitigazione prescritta al punto 1 tenuto conto della mancanza di alberature esistenti pertanto nel tratto a sud dell'accesso da via Aurelia si metteranno a dimora le alberature di cui al punto 1, assicurando la massima efficacia della barriera verde di mitigazione, mentre a nord dell'accesso si prescrive la messa a dimora di un'efficace siepe arbustiva anch'essa da realizzarsi mediante la messa a dimora a confine di recinzione di idonee specie arbustive autoctone, previo ripristino del tratto di suolo permeabile dove è tecnicamente necessario, precisando che il piano di manutenzione del verde di mitigazione di cui al punto 1 riguarderà anche tale settore.
3. Il muro di confine di progetto sul lato ovest sarà adeguatamente affiancato sul lato esterno da arbusti autoctoni che lo nascondano alla vista, il cui piano di manutenzione sarà conforme a quanto specificatamente previsto al punto 1.
4. Ogni intervento che preveda movimentazione del terreno dev'essere effettuato con assistenza archeologica continuativa a cura di personale dotato di adeguata professionalità e con oneri non a



PROVINCIA DI PADOVA

- carico della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, al quale compete la direzione scientifica degli aspetti di natura archeologica.
5. Eventuali ritrovamenti di beni archeologici dovranno essere tempestivamente denunciati alla Soprintendenza a norma dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato.
 6. La Ditta dovrà avvisare la Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto con congruo anticipo (minimo 15 giorni) dalla data di inizio lavori.
 7. In prossimità dell'ingresso all'impianto dovrà essere apposta e ben visibile, a disposizione dei Soggetti preposti al controllo, un'ideale planimetria con lay-out dell'impianto, con indicate le aree di deposito e stoccaggio dei rifiuti e delle Materie prodotte.
 8. L'impianto potrà accettare rifiuti di cui al codice CER 160116 solo se bonificati. Dell'avvenuta bonifica dovrà essere tenuta in impianto apposita documentazione.
 9. L'attività dovrà essere svolta nelle aree indicate dalla planimetria tav. 2 con lay-out funzionale acquisita da questa Provincia con prot. n. 120798/13 del 03/09/13.
 10. Lo stoccaggio e attività di recupero dei rifiuti dovrà avvenire esclusivamente nelle aree previste dal progetto.
 11. Il personale addetto alla gestione dell'impianto di trattamenti dei rifiuti dovrà avere adeguata preparazione adottando tutti gli accorgimenti necessari per la corretta gestione dei rifiuti.
 12. E' vietato lo stoccaggio di rifiuti all'esterno del capannone.
 13. La viabilità interna dovrà essere organizzata in modo tale che sia mantenuta la funzionalità delle aree di passaggio, mantenendole sgombre da eventuali rifiuti.
 14. Alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transizione, di conferimento, di lavorazione, sia interne che esterne al capannone, dovranno essere adeguatamente ripulite.
 15. Le aree di stoccaggio di rifiuti ed (ex) MPS devono essere contrassegnate da apposita cartellonistica che specifichi il materiale stoccato.
 16. Dovrà essere impedita anche l'accidentale miscelazione delle varie tipologie di rifiuti prima della loro verifica e dell'immissione all'impianto di recupero.
 17. Dovrà essere impedita inoltre anche l'accidentale miscelazione dei rifiuti con le Materie prodotte dall'impianto.
 18. La Ditta potrà conferire presso l'impianto rifiuti aventi codice CER 191004 solamente con stato fisico solido non pulverulento.
 19. I contenitori, i serbatoi fissi o mobili, le vasche e i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.
 20. Sono vietate le soste e gli accumuli o gli stoccaggi di rifiuti nelle aree non pavimentate, non servite dal sistema di raccolta delle acque di dilavamento o degli eventuali spandimenti e/o esterne alla recinzione.
 21. Lo stoccaggio delle apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose deve essere effettuato in contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle apparecchiature stesse.
 22. La movimentazione dei RAEE contenenti fluidi pericolosi dovrà essere effettuata con la massima attenzione possibile al fine di evitare l'immissione dei fluidi stessi nell'ambiente.

Art.9. PRECAUZIONI DA PRENDERE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE AMBIENTALE

Devono essere rispettati i seguenti criteri di gestione:

- Sono vietate le soste e gli accumuli o gli stoccaggi nelle aree non pavimentate, non servite dal sistema di raccolta delle acque di dilavamento o degli eventuali spanti e/o esterne al capannone.
- In caso di incidenti o spargimenti fortuiti è fatto obbligo alla ditta di procedere all'immediato recupero dei rifiuti dispersi ed al ripristino ambientale.
- Deve essere posta particolare attenzione alla funzionalità dei sistemi impiantistici garantendo la loro corretta gestione e manutenzione.



PROVINCIA DI PADOVA

Art.10. SCARICHI IDRICI

1. La Ditta è autorizzata preventivamente alla realizzazione ed esercizio dell'impianto e sistemi di depurazione per i reflui ivi prodotti ed a scaricare le acque reflue **meteoriche di dilavamento piazzali di prima pioggia** del proprio stabilimento di via Aurelia, Comune di Loreggia nel corpo idrico denominato **Rustega** con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - * i valori limite di emissione dello scarico devono essere conformi ai limiti previsti nella tabella "A" del D.M. 30.07.99;
 - * i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D.Lgs 152/06;
 - * tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/06, a mezzo di idonei pozzetti ubicati nei punti immediatamente a monte del punto di immissione in tutti gli impluvi naturali, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo;
 - * i sistemi di trattamento, compresa la rete di raccolta e i relativi pozzetti, devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza programmando interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, sostituzione filtri e controllo, puntualmente registrati in un quaderno di manutenzione da istituire e custodire presso l'impianto e a disposizione degli organi di controllo;
 - * le materie prime e/o i rifiuti, utilizzati e/o derivanti dall'attività, che possono dare origine a dilavamenti anche di carattere accidentale, in particolare gli idrocarburi, oli minerali e altre sostanze chimiche pericolose, (siano essi materia prima o rifiuto), devono essere depositati ed utilizzati in idonee aree protette dagli agenti atmosferici, dotate di bacini di contenimento/pozzetti chiusi;
 - * tutti i rifiuti residui dell'attività, ivi compresi i materiali dell'attività di manutenzione, devono essere smaltiti presso ditte/impianti autorizzati;
 - * i piazzali dovranno essere adibiti solo a parcheggio e viabilità interna come dichiarato nella relazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione;
 - * dovrà essere consentito al personale dell'autorità competente al controllo ai sensi dello stesso art. 101 del D.Lgs. 152/06 di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
2. In relazione all'istruttoria e fermo restando la validità della presente autorizzazione, dopo l'attivazione dello scarico dovrà essere effettuato dall'A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Padova, un accertamento analitico teso a verificare il rispetto dei valori limite di emissione dello scarico.
3. I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte quarta dello stesso D.Lgs. n° 152/06, nonché nel caso di utilizzazione sul suolo agricolo al D.Lgs. n° 99/92.

I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato.
E' comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.
4. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 30.07.1999, è vietato l'utilizzo del cloro gas e dell'ipoclorito di sodio, sia per la disinfezione degli scarichi e come agente "antifouling" nei circuiti di raffreddamento.



PROVINCIA DI PADOVA

Art.11. EMISSIONI IN ATMOSFERA

a) i valori di emissione degli inquinanti **negli scarichi gassosi** non dovranno essere superiori a:

CAMINO N.	FASE	PORTATA massima di progetto (Nm ³ /h)	INQUINANTI			
			POLVERI (mg/Nm ³)	Sostanze Inorganiche Tabella B (g/h)		
				Cl. I	Cl. II	Cl. III
1	Triturazione, separazione densimetrica macinazione	18000	20	0,396	3,6	18

*si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%.

b) il controllo delle emissioni degli inquinanti sopra riportati dovrà avere frequenza almeno annuale;

c) la ditta dovrà dotarsi di:

- un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'attività dello stabilimento produttivo), qualora presenti, secondo il modello pdall'appendice 2 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.; taregistro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
- a seconda dei metodi di misura utilizzati:
 - un **registro** relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni (secondo il modello previsto 'appendice 1 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.)

oppure

- un **registro** relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei controlli in continuo (secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- f) ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la ditta deve informare entro le otto ore successive l'autorità competente che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
- g) ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., se si verifica un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori



PROVINCIA DI PADOVA

- misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia, al Comune e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento;
- h) le bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m;
 - i) dovrà essere apposta su ogni camino presente nello stabilimento apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso;
 - j) la ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini fori di prelievo secondo i criteri previsti dal manuale Unichim n. 422/86. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre;
 - k) tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile ai fini della tutela ambientale; la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
 - l) ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., la ditta dovrà comunicare alla Provincia e al Sindaco la data di messa in esercizio degli impianti afferenti al camino n. 1 almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata (a tal fine farà fede la data di invio della comunicazione). La data di messa a regime viene considerata coincidente con quella di messa in esercizio;
 - m) durante il periodo di marcia controllata di 15 (quindici) giorni successivi alla messa a regime degli impianti, dovrà essere effettuato il campionamento, presso un laboratorio accreditato ai sensi della Circolare della Regione Veneto n. 14 dell'11/05/1999, per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati. Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi alla messa a regime, la Ditta dovrà comunicare alla Provincia e al Sindaco i dati sugli inquinanti emessi al camino n. 1; la Provincia modificherà eventualmente i limiti degli inquinanti emessi ai camini in seguito alla presentazione e valutazione delle analisi;
 - n) per la valutazione della conformità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal comma 17 dell'art. 271; in particolare tutti i campionamenti per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati devono essere costituiti, sia per i sistemi in continuo che per quelli in discontinuo, da almeno tre letture consecutive riferite ad un'ora di funzionamento degli impianti;
 - o) la ditta, inoltre, per la valutazione della conformità delle emissioni ai limiti autorizzati dovrà utilizzare i metodi di campionamento riportati nella tabella consultabile nel sito internet <http://ecologia.provincia.padova.it> all'interno del link Guida ai servizi, opzione Emissioni in atmosfera;
 - p) in occasione dell'effettuazione delle analisi annuali, di quelle eventualmente previste dal comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o di quelle altrimenti imposte dal provvedimento autorizzativo, dovranno essere comunicate preventivamente, e comunque con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (via Ospedale, 22 – 35100 PADOVA) le date fissate sia per il campionamento che per le analisi, a cui potrà presenziare;



PROVINCIA DI PADOVA

- q) tutti gli impianti di combustione presenti nello stabilimento e tutti i combustibili ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall'allegato 10 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- r) deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia, ogni eventuale modifica non sostanziale che il gestore intenda effettuare, nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima entro 60 giorni il gestore può procedere all'esecuzione della modifica, fatto salvo il potere dell'Autorità di provvedere successivamente;
- s) deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia, ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta;
- t) le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo potranno essere modificate, su parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente, o a seguito dell'entrata in vigore del Piano Regionale di Risanamento dell'atmosfera e/o della normativa conseguente all'applicazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o dall'individuazione di migliori tecniche disponibili oppure qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale;
- u) l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche ed in materia di rumore e nel rispetto delle norme in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro il cui controllo spetta allo SPISAL.

Art.12. PRESCRIZIONI PER LE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA DELL'IMPIANTO E RIPRISTINO DEL SITO

Al momento della dismissione dell'impianto la Ditta dovrà provvedere alla chiusura dell'impianto di trattamento e al ripristino ambientale dell'area utilizzata, secondo quanto previsto dal piano di ripristino ambientale presentato dalla Ditta (prot. prov.le n. 11631 del 23.01.2012) al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

Della corretta esecuzione degli interventi di ripristino dovrà essere data comunicazione a questa Provincia, concordando l'effettuazione di eventuali operazioni ulteriormente necessarie alla messa in sicurezza e ripristino del sito.

Art.13. GARANZIE FINANZIARIE

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla conformità delle garanzie finanziarie presentate dalla ditta alle disposizioni previste dalla D.G.R.V. 1347 del 28/07/14:

- qualora la polizza RCI presentata dalla ditta preveda il pagamento del premio con rate annue, la ditta è tenuta ad inviare alla scrivente Provincia (almeno 15 giorni prima della scadenza del premio annuale) l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio per l'anno successivo;
- in caso di mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui sopra nei termini fissati, la Ditta dovrà sospendere l'attività autorizzata con il presente provvedimento;
- l'eventuale riduzione dell'importo della fidejussione o una sua liberazione per cessazione dell'attività è subordinata ad un espresso nulla osta da parte della Provincia di Padova.

Art.14. PRESCRIZIONI GENERALI

1. La Ditta dovrà rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente e dal relativo regolamento comunale in materia di rumore.



PROVINCIA DI PADOVA

2. Le attività autorizzate devono avvenire con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di salute e di sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 il cui controllo spetta allo SPISAL.
3. Al termine dell'attività prevista dal presente Provvedimento, dovrà essere comunicato alla Provincia il luogo in cui vengono tenuti i registri di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190, c.3 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di SISTRI.
4. Devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, nonché, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il piano di sicurezza (acquisito agli atti con prot. Prov.le n. 11631 del 23.01.2012) che dispone le procedure da adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento. Tale piano deve essere accessibile agli interessati e verificabile da parte delle Autorità comunali e di quelle che esercitano la vigilanza, ai sensi dell'art. 22 c. 2 lettera d) della L.R. 3/2000;
5. Deve essere garantito un adeguato sistema di derattizzazione e disinfestazione dalle zanzare del quale la Ditta dovrà tenere adeguata documentazione che ne attesti la regolare esecuzione nel tempo. Di tale programma deve esserne data preventiva comunicazione al Comune e all'ULSS competente per territorio.
6. Dovranno essere preventivamente comunicate a questa Provincia eventuali variazioni relative al nominativo del responsabile tecnico della Ditta.

Art.15. RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO

L'eventuale richiesta di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza (e non prima di 1 anno) e contenere tutte le variazioni intervenute rispetto alla situazione attuale.

Art.16. INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006 Parte IV, s.m.i..

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, quali il certificato di prevenzione incendi e/o parere di conformità rilasciato dai Vigili del Fuoco, ed i provvedimenti dei Comuni in materia edilizia ed igienico sanitaria, nonché l'autorizzazione paesaggistica ove ed in quanto prevista.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente atto costituito da n. 13 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA
Dott.ssa Miledi Dalla Pozza
(con firma digitale)